

Pec Presidente Tribunale CS

Da: Avv. Maria Agovino <avvmariaagovino@pec.giuffre.it>
Inviato: lunedì 7 aprile 2025 10:55
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: richiesta pubblicazione PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE proc. n. 119-1/2024 PU Tribunale Cosenza
Allegati: rg 9 25.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente ,
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC del Tribunale di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dal Sig. Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio del Tribunale di Cosenza, con la presente invio in allegato la sentenza n. 26/2025 del 04/04/2025 pubblicata il 07/04/2025, estratta dal fascicolo telematico relativo alla proc. N. 119-1/2024 PU (ristrutturazione dei debiti) promosso da Avolio Antonietta Irene, con cui il predetto Giudice ha omologato la proposta di ristrutturazione presentata e il relativo piano.

CHIEDO

Che si proceda con la pubblicazione su sito internet del Tribunale di Cosenza nella apposita area .

In attesa di cortese riscontro , porgo cordiali saluti

Maria Agovino

(OCC)

Avv. Maria Agovino
Piazza Gullo n. 6
87100-COSENZA
Tel 0984/209477
Cell 335/5388666
Mail:agovino.maria@tin.it
PEC : avvmariaagovino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: *Dei concorsi e competenze
in pubblicazione*

Cosenza, li 7.4.25

IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 119/2024 PU presentata nell'interesse della Sig.ra Irene Antonietta Avolio (c.f. VLARNT64H54A041D), nata ad Acquappesa (CS), il 14.06.1964 e residente a Montalto Uffugo (CS), con l'assistenza del gestore OCC Dott.ssa Maria Agovino; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse della Sig.ra Irene Antonietta Avolio;

vista la relazione del gestore OCC, Dott.ssa Maria Agovino;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 15.01.2025, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

lette le contestazioni da parte dei creditori COLLECTION DB e PREXTA SPA;

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 100% dei creditori muniti di privilegio e il pagamento al 30% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 86 rate mensili, per una durata di 7 anni e 2 mesi con estromissione del contratto di mutuo che continuerà ad essere onorato regolarmente;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;



rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

rilevato in particolare che le condizioni economiche della sig.ra Avolio sono sorte al momento della separazione del marito, il quale non ha contribuito adeguatamente alle esigenze familiari e sono proseguite in seguito al decesso della madre che l'aiutava economicamente;

richiamato il decreto di pubblicazione del 15.01.2025, emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

considerato che, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, risulta maggiormente conveniente rispetto ad una eventuale alternativa liquidatoria in quanto la vendita dei beni della sig.ra Avolio e la quota di redditi futuri da imputare alla procedura non consentirebbero di certo il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30% ;

rilevato, inoltre, che in ordine alle osservazioni presentate, non può essere di certo ricompreso nel piano il TFR spettante alla sig.ra Avolia in quanto credito futuro allo stato non esigibile, ne' esigibile nei limiti temporali del piano presentato (si cfr. sentenza Tribunale di Napoli Nord del 13.03.2023);

rilevato ad ogni modo che i creditori che hanno concesso finanziamenti alla sig.ra Avolio successivamente alla sottoscrizione del mutuo non appaiono aver adeguatamente valutato il merito creditizio ai sensi del co. 3 dell'art. 68 CCII;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse della Sig.ra Irene Antonietta Avolio e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;



- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 04.04.2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

**MARIA
AGOVINO**

Firmato digitalmente

da MARIA AGOVINO

Data: 2025.04.07

10:54:16 +02'00'

